

Congedo straordinario per parenti con handicap purché conviventi



Possibile ottenere il congedo, continuativo o frazionato, per due anni a condizione che vi sia la convivenza nello stesso stabile.

La legge **[1]** dispone che il **coniuge convivente** di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata **[2]**, ha diritto a fruire del **congedo straordinario [3]** (si tratta del congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni), entro **60 giorni dalla richiesta**.

In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il **padre** o la **madre** anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei **figli conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei **fratelli o sorelle conviventi**.

Cosa si intende per convivenza?

Il ministero del Lavoro ha precisato **[4]** che, “al fine di addivenire a un’interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la **residenza nello stesso comune**, riferita allo **stesso indirizzo**”. Il che significa che il parente e il disabile devono vivere allo stesso indirizzo, considerato come **stesso numero civico** anche se in **interni diversi**”. Si ritiene che, se vi sia lo stesso numero civico, i due soggetti possono anche vivere in due **scale** diverse dello stesso stabile.